

La manovra d'estate. La legge 127 ha escluso per il 2006 i soggetti in contabilità semplificata

Agricoli, svista sugli elenchi Iva

Spazio per l'adozione di un regime differenziato per le imprese

Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole non sono escluse dall'obbligo di presentare l'elenco dei clienti e dei fornitori. Il decreto legge che ripartisce l'extrageggetto - 81/07, convertito dalla legge 127/07, in vigore da sabato 18 agosto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 agosto) - esonera infatti dall'invio degli elenchi Iva, per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata indicati dall'articolo 18 e 19 del Dpr 600/73 e alcuni organismi del settore non profit (articolo 15, comma 3-ter), ma "dimenticata" le imprese agricole.

La dimenticanza è grave perché gli agricoltori con volume d'affari di ammontare non superiore alla soglia per la tenuta della contabilità semplificata sono centinaia di migliaia e non c'è ragione di obbligarli a trasmettere gli elenchi, dato che i soggetti in contabilità semplificata indicati dall'articolo 18 del Dpr 600/73 sono esclusi.

Questi soggetti sono le imprese individuali, le società in no-

me collettivo e in accomandita semplice, che rientrano nel reddito d'impresa e che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 309.874,14 euro se hanno per oggetto prestazioni di servizi o a 516.456,90 euro per le altre attività. Le imprese agricole individuali e le società semplici non appartengono a questa categoria di soggetti perché non rientrano nel reddito d'impresa e, pertanto, non conseguono ricavi di affari per rientrare fra i contribuenti mensili o trimestrali, ma l'ambito normativo è completamente diverso.

La mancata previsione, da parte del decreto «extrageggetto», delle imprese agricole consente qualsiasi interpretazione circa l'obbligo di trasmettere gli elenchi.

L'interpretazione restrittiva conduce a ritenere che tutte le imprese agricole hanno l'obbligo di trasmettere gli elenchi clienti e fornitori, dato che non è previsto l'esonero per i contribuenti che non rientrano negli articoli 18 e 19 del Dpr 600/73; secondo l'interpretazione letterale infatti le imprese agricole non sono contemplate fra tali soggetti destinatari dell'esonero. Quindi, gli agricoltori dovrebbero trasmettere gli elenchi secondo le scadenze previste dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007: vale a dire, entro il 15 ottobre per i contribuenti mensili (volume d'affari 2006 superiore a 516.456,90 euro) o entro il 15 novembre per i soggetti trimestrali.

Masi potrebbe anche giungere all'interpretazione opposta e ritenere che tutte le imprese agricole, sia individuali sia società semplici, che sono obbligate a tenere la sola contabilità Iva su cui si fonda la contabilità semplificata, dato che nel loro

SPECIALE ONLINE



LA MANOVRA D'ESTATE
Sul sito del «Sole» i commenti, le tabelle e i documenti

Tutto sulla manovra d'estate: il testo definitivo, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto 81/07, le tabelle con le novità e il calendario dei provvedimenti attuativi necessari per rendere operative le misure. Il sito internet del Sole 24 Ore illustra la manovra d'estate, con una serie di documenti e commenti

www.ilssole24ore.com

caso sono irrilevanti i ricavi, sarebbero esonerate dall'obbligo degli elenchi Iva, a prescindere dal volume d'affari realizzato.

Ma l'interpretazione più ragionevole è quella per cui le imprese agricole con volume d'affari 2005 non superiore a 516.456,90 euro (quindi trimestrali) per l'anno 2006 sono esonerate dalla trasmissione degli elenchi, come le imprese commerciali di identiche dimensioni, mentre l'obbligo sussiste per le imprese agricole con volume d'affari superiore a questo limite. Questa interpretazione è la più logica, ma è quella meno rispondente al tenore letterale della norma.

La questione richiede una soluzione. E la sede per la correzione potrebbe essere il decreto ministeriale (previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto «extrageggetto») che, entro il 17 settembre, dovrà determinare le modalità per semplificare, a favore dei soggetti non profit e per l'anno d'imposta 2007, gli adempimenti relativi all'obbligo di inviare gli elenchi Iva.

Angelo Busani

La nuova procedura per l'estinzione automatica delle ipoteche, introdotta dal decreto legge Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, decreto 7/2007), non si può utilizzare per cancellare le ipoteche iscritte a garanzia di mutui quando l'obbligazione di pagamento delle rate sia stata incorporata in cambiali rilasciate dal mutuatario.

Lo chiarisce l'agenzia del Territorio con la circolare n. 11 di ieri, secondo la quale occorre procedere invece alla cancellazione secondo le modalità "tradizionali": «ove la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge n. 7/2007, riguarda ipoteche iscritte a garanzia di mutui e annotate su titoli cambiari contestualmente emessi, la stessa deve ritenersi "irricevibile"».

Si deve premettere che la circolare riguarda solo le ipoteche cambiarie derivanti da mutuo concesso da banche, società finanziarie o enti di previdenza: infatti, fuori da questo perimetro, la nuova procedura di cancellazione è comunque inutilizzabile a priori.

Rimanendo quindi nell'ambito dei mutui cambiari concessi dalle banche e dagli altri enti indicati, l'Agenzia precisa che da un lato, l'ipoteca cambiaria nasce a tutela del mutuo, a fronte del quale le cambiali vengono emesse, ma poi può circolare insieme con la cambiale e quindi andare a garantire un'obbligazione diversa da quella originaria (e quindi diversa da quella nascente dal contratto di mutuo). Dall'altro lato, l'ipoteca cambiaria è caratterizzata da alcune peculiarità formali pubblicitarie: l'iscrizione nel registro delle ipoteche e l'annotazione sul titolo, in base all'articolo 2839 del Codice civile.

I certificatori possono essere dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro che esercitano la professione da almeno cinque anni, iscritti nell'elenco dei revisori contabili.

Per rilasciare il visto deve essere compilato il riquadro presente nel frontespizio del modello Unico, prima accertando la corretta applicazione delle norme tributarie su componenti di reddito d'impresa, individuate ogni anno con un decreto ministeriale.

La dichiarazione può essere vista solo se vengono prima rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione degli studi di settore, se presenti.

Liberalizzazioni. Circolare dell'agenzia del Territorio

Ipoteche e cambiali, estinzione «tradizionale»

Alla luce di questi presupposti, l'Agenzia ritiene che la cancellazione con la nuova procedura non è percorribile in quanto:

- il percorso semplificato è concesso dalla legge solo in caso di estinzione di un mutuo, mentre nel caso dell'ipoteca cambiaria l'ipoteca si cancella quando è estinta l'obbligazione cambiaria: momento che può non coincidere (e spesso non coincide, a causa dell'intervenuta circolazione della cambiale) con l'estinzione del mutuo;
- la necessità di procedere alla cancellazione dell'ipoteca solamene dietro esibizione di tutti i titoli emessi dal mutuatario (per annotarvi l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca, in base all'articolo 2887 del Codice civile) rende imprescindibile l'utilizzo della procedura "tradizionale" di cancellazione; la

circolare del Territorio precisa che «la peculiare natura e la specifica pubblicità prevista per tali garanzie - annotazione a margine del titolo cartolare - non appare infatti compatibile con la procedura "semplificata" introdotta dal citato decreto legge 7/2007».

Anche se la questione esaminata nella circolare n. 11 riguarda il microcosmo delle ipoteche iscritte a fronte della concessione di mutui cambiari, conferma comunque che non vi è correlazione tra il fine che la legge si proponeva (la semplificazione della procedura di cancellazione delle ipoteche e l'abbattimento dei costi) e i mezzi che sono stati apprestati dal legislatore per raggiungere questo fine.

www.agenziaterritorio.it
La circolare dell'Agenzia sull'estinzione delle ipoteche

Le istruzioni

■ Circolare n. 11 del 20 agosto 2007 dell'agenzia del Territorio

Sulla base delle complessive valutazioni svolte (...) sulla natura del particolare procedimento disciplinato dal citato decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, con cui è stata data attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies dell'articolo 13 del decreto legge 7/2007, la scrivente ritiene che detto particolare procedimento non possa trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione di obbligazioni garantite da ipoteca iscritta sui titoli all'ordine. E, invero, la peculiare natura e la specifica pubblicità prevista per tali garanzie - annotazione a margine del titolo cartolare - non appare infatti compatibile con la procedura "semplificata"

introdotta dal citato decreto legge 7/2007 per i "mutui ipotecari" e la peculiare natura della "cancellazione" a essa correlata (pubblicità notizia). Tale ultima disciplina, che trova la sua ratio (...) nella "automatica" estinzione dell'ipoteca correlata all'avvenuta estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo, non sembra possa incidere in senso derogatorio sulla portata delle specifiche disposizioni contenute nel Codice civile, (segnatamente l'articolo 2887 del Codice civile), i cui effetti sono preordinati ad assicurare, nella peculiare fattispecie rappresentata dalla ipoteca iscritta a garanzia di titoli all'ordine, la più ampia tutela nei confronti dei terzi.

Accertamento. Gli effetti della certificazione

I conti doc non fermano il Fisco

Luca De Stefani

La certificazione di bilancio effettuata da una società di revisione ha solo rilevanza civilistica e non può limitare l'attività di verifica da parte dell'agenzia delle Entrate. Anche se per determinare il reddito d'impresa si parte dell'utile civile, quest'ultimo può essere rettificato in caso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla certificazione del bilancio. Considerando

che questa attestazione non può escludere l'impugnazione del bilancio da parte dei soci e addirittura può essere fonte di danni a terzi, se non correttamente eseguita, la Corte di cassazione (sentenza 13491 dell'8 giugno 2007) ha confermato che la revisione contabile e la certificazione del bilancio non possono limitare l'azione accertativa dell'amministrazione finanziaria.

Le toghe del Palazzaccio avevano già trattato la possibi-

lità di impugnare la delibera di approvazione di un bilancio certificato nella sentenza 18 aprile 1997, n. 3351.

Con la sentenza 18 luglio 2002, n. 10403, invece, è stato deciso che anche nello svolgimento di una revisione contabile non obbligatoria, alla società incaricata può essere imputata la responsabilità extracontrattuale per la lesione dei diritti di soggetti terzi al rapporto contrattuale, allorché tali soggetti avessero fatto affi-

damento sulle risultanze della revisione di cui si è appurata l'erroneità.

Occorre però ricordare che a differenza della certificazione di bilancio civilistica, quella fiscale può incidere sull'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria. Il principale effetto dell'apposizione del cosiddetto "visto pesante", infatti, consiste nella impossibilità di effettuare accertamenti induttivi in base all'articolo 39, comma 2, del Dpr 600/73 e all'articolo 55 del Dpr 633/72.

La certificazione tributaria è stata introdotta dal decreto legislativo 241/97 e può essere rilasciata solo a imprese in contabilità ordinaria, per obbligo

o per opzione. I certificatori possono essere dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro che esercitano la professione da almeno cinque anni, iscritti nell'elenco dei revisori contabili.

Per rilasciare il visto deve essere compilato il riquadro presente nel frontespizio del modello Unico, prima accertando la corretta applicazione delle norme tributarie su componenti di reddito d'impresa, individuate ogni anno con un decreto ministeriale.

La dichiarazione può essere vista solo se vengono prima rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione degli studi di settore, se presenti.

PUBBLICIS

"Toro Scatenato" è disponibile in DVD anche in versione a doppio disco nella collana "Best Edition".

PREMIO GIORNALIERO
Ogni giorno una Fotocamera Compatta Digitale PENTAX Optio A10 8 Mega Pixel

IL SOLE 24 ORE PRESENTA: "LE PAROLE DEL GRANDE SCHERMO"

Nel finale di **Toro Scatenato**, diretto nel 1980 da Martin Scorsese, troviamo Jake La Motta (Robert De Niro) che, dopo un lungo flashback in cui ha raccontato la sua carriera di pugile, siede ormai vecchio e grasso nel camerino di un animato locale notturno e ripete quasi ossessivamente a se stesso la seguente frase:

"I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss"

Quale di queste 3 traduzioni è quella usata nella versione italiana?

- A - Sono sempre il campione, sono sempre il campione, sono sempre il campione, sono sempre il campione.
B - Sono stato il migliore, il migliore, il migliore, il migliore.
C - Sono il più forte, il più forte, il più forte, il più forte.

LA RISPOSTA ESATTA DEL GIORNO 20 AGOSTO È: A

Partecipa al concorso estivo. Invia un sms al 334.109.24.24 con la lettera corrispondente alla traduzione esatta e vinci fantastici premi.

Tutti i giorni una fotocamera digitale Pentax, ogni lunedì un viaggio e soggiorno di una settimana per due persone a Londra e come super premio finale una moto Harley-Davidson® Sportster® XL883R tra tutti coloro che avranno inviato almeno una risposta corretta.

A DOMANI PER LA PROSSIMA BATTUTA



SUPER PREMIO DEL LUNEDÌ

Ogni lunedì un viaggio e soggiorno di una settimana a Londra per 2 persone (Partenza da Milano)

Expedia.it
Viaggia a modo tuo

Le immagini dei premi sono puramente indicative.

Estretto del regolamento: dal 30 luglio al 2 settembre 2007 (con l'esclusione del 16 agosto) Il Sole 24 ORE propone il concorso "Le parole del grande schermo". Tutti i lettori potranno mettere alla prova le proprie conoscenze linguistiche e cinematografiche e partecipare all'estrazione di fantastici premi.

• Tutti i giorni: una fotocamera digitale compatta Pentax Optio A10 assegnata in vincita immediata.
• Ogni lunedì: un viaggio/soggiorno a Londra di una settimana per 2 persone, comprensivo di volo aereo A/R dall'Italia (aeroporto di Milano) e soggiorno in hotel 3 stelle, assegnato in vincita immediata. Il premio dovrà essere fruito entro il 15 dicembre 2007 previa prenotazione con 30 giorni di anticipo sulla data di partenza.
• Super premio finale: una motocicletta Harley-Davidson® Sportster® XL883R, assegnata in estrazione entro il 28 settembre 2007 tra tutti coloro che abbiano inviato almeno un messaggio valido nel corso della promozione.

Ogni giorno Il Sole 24 ORE pubblicherà una battuta in inglese di un celebre film e tre possibili traduzioni contrassegnate dalle lettere A, B, e C: solo una traduzione sarà quella corretta (per la risposta corretta farà fede esclusivamente il doppiaggio ufficiale del film nella versione home video). Per partecipare al concorso, il lettore dovrà inviare un messaggio SMS contenente esclusivamente la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta ritenuta corretta al numero 334.1092424 (costo di invio in base al piano tariffario personale). Tutti i lettori che avranno inviato la risposta corretta al quesito del giorno parteciperanno all'estrazione dei premi in palio.

Per ciascuna giornata saranno considerati validi i messaggi SMS inviati entro le ore 23,59/59 e ciascun lettore concorrerà solo con il primo sms inviato (eventuali messaggi inviati oltre al primo provenienti dal medesimo numero telefonico non saranno ritenuti validi). Sarà possibile vincere un solo premio per ciascuna tipologia.

Solo in caso di vincita immediata, il lettore riceverà un messaggio SMS di conferma con l'indicazione della vincita e le istruzioni per ritirare il premio. Montepremi complessivo indicativo: € 19.280,00 + IVA. Per informazioni su modalità di partecipazione, regolamento e tutela della privacy consultare il sito internet www.ilssole24ore.com/concorsocinema